

Civile Ord. Sez. 6 Num. 27530 Anno 2017

Presidente: [REDACTED]

Relatore: [REDACTED]

Data pubblicazione: 20/11/2017

ORDINANZA

sul ricorso 25468-2016 proposto da:

[REDACTED], elettivamente domiciliato in ROMA,
[REDACTED], presso il proprio studio,
rappresentato e difeso da se medesimo;

- *ricorrente* -

contro

[REDACTED] [REDACTED], in persona
del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
[REDACTED], presso lo studio dell'avvocato [REDACTED]
[REDACTED], che la rappresenta e difende;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 6584/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositata l'01/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/10/2017 dal Consigliere Dott. ██████████

Rilevato che:

il Tribunale di Roma, con sentenza del 1° aprile 2016 - dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'avv. ██████████, nell'interesse di ██████████, avverso la decisione del Giudice di pace di Roma che aveva rigettato la domanda proposta contro ██████████ dal medesimo avvocato, nell'interesse del medesimo assistito, di pagamento della somma di Euro 69,62, oltre accessori, a titolo di differenza dovuta per l'aiuto comunitario alla produzione dell'olio di oliva per la campagna olearia 2003/2004 - ha condannato il legale al pagamento delle spese del giudizio, rilevando che questi era privo di procura *ad litem*, in quanto il cliente gliela aveva rilasciata, ma era deceduto prima della notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio dinanzi al G.d.P.;

██████████ ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a due motivi illustrati con memoria;

l' Agenzia per le erogazioni in ██████████ (██████████) ha replicato con controricorso e con memoria;

Considerato che:

nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ. il ricorrente ha eccepito la nullità del controricorso di ██████████ per difetto di *ius postulandi* per avere l'ente, autorizzato, ai sensi dell'art. 43 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, ad avvalersi del patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato, conferito il mandato difensivo ad un avvocato del libero foro, senza la prescritta delibera autorizzativa da sottoporre agli organi di vigilanza;

l'eccezione - rilevabile d'ufficio (Cass. 17/03/2009, n. 6439) - è fondata;

per ■■■■■ è, invero, previsto - dall'art. 2, comma quarto, del d.lgs. 27/5/1999, n. 165 - il patrocinio facoltativo dell'Avvocatura dello Stato, disciplinato dall'art. 43, del r.d. n. 1611 del 1933, richiamato dalla norma speciale succitata (Cass. Sez. U. 11/11/2005, n. 22021; Cass. 20/09/2005, n. 18959; Cass. 18/01/2006, n. 863);

per gli enti autorizzati ad avvalersi di tale patrocinio la legge (art. 43, cit., come modificato dall'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103) prevede che all'Avvocatura dello Stato è conferito il potere di rappresentanza dell'ente in via organica ed esclusiva, essendo la possibilità (salvo i casi di conflitto con lo Stato e le Regioni) di non avvalersi della difesa erariale condizionata all'adozione di un'apposita e motivata delibera, senza la quale la possibilità di rivolgersi ad un avvocato del libero foro deve considerarsi esclusa (Cass. Sez. U. 29/08/1989, n. 3817; Cass. 27/07/1990, n. 7568; Cass. 22/03/1991, n. 3101; Cass. 04/05/1999, n. 5183; Cass. 13/05/2016, n. 9880); nel caso concreto, il mandato conferito da ■■■■■ - a margine del controricorso - all'avvocato ■■■■■ non risulta preceduto dalla delibera suindicata, per cui l'atto deve ritenersi affetto da nullità;

Considerato che:

con i due motivi di ricorso - denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 182, 91, 92, 162 cod. proc. civ. - l'avv. ■■■■■ lamenta che il giudice di appello abbia erroneamente dichiarato inammissibile il gravame per l'inesistenza *ab origine* della procura alle liti, essendo stato l'atto di citazione di primo grado notificato in data 10 settembre 2009 (ossia ben dopo il decesso di ■■■■■), verificatosi il 24 febbraio 2008, come affermato

dallo stesso ████████ a p. 1 del ricorso), posto che in tale situazione avrebbe dovuto essere attivata la sanatoria di cui all'art. 182 cod. proc. civ.;

ad avviso del ricorrente, del tutto illegittima si paleserebbe, poi, la sua condanna al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado, atteso che la procura alle liti non poteva considerarsi inesistente, essendogli stata regolarmente rilasciata dal Piscione prima dell'instaurazione della causa;

Ritenuto che:

la morte della parte attrice intervenuta prima della notificazione della citazione o del deposito del ricorso determini, secondo la regola generale dell'art. 1722 n. 4 cod. civ. l'estinzione del mandato conferito al difensore e, conseguentemente, la nullità della «*vocatio in ius*» e dell'intero eventuale giudizio che ne è seguito, restando esclusa, in mancanza della valida costituzione di un rapporto processuale, l'applicabilità del principio, che ha carattere eccezionale, dell'ultrattività della procura, che riguarda il caso di morte della parte costituita, fin tanto che l'evento interruttivo non sia dichiarato in udienza dal procuratore (art. 300 c.p.c.). (Cass. 14/08/1999, n. 8670; Cass. 05/12/1994, n. 10437; Cass. 14/04/1988, n. 2951); l'incidenza sul processo degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c. – con la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, in ragione della quale, nel caso in cui l'evento non sia dichiarato o notificato nei modi e nei tempi di cui all'art. 300 c.p.c., il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si fosse verificato – sia, per vero, disciplinata con riferimento alla sola ipotesi di rituale costituzione in giudizio a mezzo di difensore, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del

rapporto a seguito della proposizione dell'impugnazione (Cass. Sez. U. 04/07/2014, n. 15295);

Ritenuto che:

in caso di estinzione della procura e, quindi, di giudizio incardinato da un avvocato privo di «*ius postulandi*», non sia applicabile l'art. 182, comma 2, cod. proc. civ. come modificato dalla l. n. 69 del 2009 (applicabile *ratione temporis*), che presuppone la regolarizzazione in favore dello stesso soggetto o del suo procuratore già costituiti e non consente, pertanto, la costituzione in giudizio di un soggetto diverso dal ricorrente (Cass. Sez. U. 27/04/2017, n. 10414), e neppure degli eredi, posto che l'art. 110 cod. proc. civ. si applica nei soli casi di estinzione del soggetto nel corso del processo ritualmente incardinato;

l'estinzione della procura rilasciata dal ██████████ – deceduto più di un anno e mezzo prima della notifica dell'atto di citazione – comporta, pertanto, che l'attività dell'avv. ██████████ non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità, con conseguente ammissibilità della sua condanna a pagare le spese del giudizio (Cass. Sez. U. 10/05/2006, n. 10706);

non ricorrano ragioni per rimettere nuovamente la questione alle S.U. di questa Corte;

l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 182 cod. proc. civ. sollevata dal ricorrente non possa essere presa in considerazione, poiché tardivamente proposta solo nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ.;

il ricorso per cassazione debba essere, di conseguenza, rigettato, senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio, attesa la mancata rituale costituzione della dell'██████████

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

